



PROVINCIA DI RIMINI

Area Politiche del Territorio

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E/O DI VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA;

Visti:

- gli artt. 3, lettera d), e 8 del regolamento comunitario (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
- l'art. 8 del decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. 291 del 25/11/2011;
- la nota n. 26141 del 2/12/2011 della Direzione generale per il trasporti e per l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il "Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 89 del 11.12.2007;
- il Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti terrestri n. 126 del 14 gennaio 2008, avente per oggetto "Prove di esame per il trasporto nazionale e internazionale su strada di merci o di viaggiatori - quesiti e tipi di esercitazione";
- la Circolare n.9/2013 del 16/12/2013 e il Decreto del Ministero dei Trasporti nr. 6 del 06/02/2014;
- la Circolare prot. Nr. 1812 del 28/01/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 08/07/2013;

RENDE NOTO

che è indetto il Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e/o di viaggiatori.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente bando regola lo svolgimento della presente sessione degli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persone di cui all'art. 8 del regolamento comunitario (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'art. 8 del decreto dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prot. 291 del 25/11/2011.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente procedura di esame qualora ne rilevasse la necessità per sopravvenute esigenze di pubblico interesse legate ad eventuali insorgenze sanitarie da Covid-19, o dovessero intervenire successive disposizioni di legge ad esse correlate.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e/o di viaggiatori, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la residenza anagrafica nel territorio della Provincia di Rimini ovvero l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero¹ nei comuni della Provincia di Rimini. Non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Rimini il solo domicilio. Al cittadino comunitario ed extracomunitario è richiesto altresì il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.
- b) avere la maggiore età;
- c) non essere interdetti giudizialmente;
- d) non essere inabilitati;
- e) non essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziale che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione di cui al D.Lgs n.159 del 06/09/2011;
- f) avere assolto all'obbligo scolastico e regolarmente superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale o quinquennale, ovvero avere assolto all'obbligo scolastico e superato il corso di formazione di cui all'art. 8, comma 6 del DLgs n. 395/2000 e all'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. n. 9/2003, presso un ente formatore appositamente autorizzato (vedi circolare 9/13 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lettera A);
- g) **Solo per coloro che richiedono di sostenere l'esame esclusivamente internazionale** di cui al successivo art. 6, comma 3, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) del presente articolo, devono essere in possesso di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e/o viaggiatori in ambito esclusivamente nazionale rilasciato prima del **3 Giugno 2012**.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato dall'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

In caso di pregresso esito negativo, il candidato potrà ripetere l'esame non prima che siano trascorsi **tre mesi** dalla precedente prova sostenuta.

Tutti i requisiti prescritti al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e/o di viaggiatori devono rivolgere apposita domanda in bollo del valore corrente alla Provincia di Rimini - Servizio Politiche Territoriali, Lavori Pubblici e Mobilità di Sistema, secondo lo schema che viene allegato al presente Avviso, con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 - 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

La domanda, indirizzata alla "Provincia di Rimini - Servizio Area Politiche del Territorio - Via Dario Campana, 64 - 47900 Rimini", dovrà essere inoltrato a mezzo posta (raccomandata, posta celere) o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata (corriere) e dovrà pervenire alla sede di questa Amministrazione entro il termine perentorio del giorno **3 Maggio 2023 entro le ore 13.00**. E' ammessa la consegna a mano della domanda entro il suddetto termine, all'Ufficio Protocollo della Provincia, che ne rilascerà apposita ricevuta. Indipendentemente dalla modalità di trasmissione della domanda si sottolinea la perentorietà del termine sopra indicato. Il recapito

¹ Fatta salva l'applicazione del DLgs n. 30/2007 e s.m.i. nonché relative circolari esplicative.

della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente. Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale o corriere questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo (modalità operative di Poste Italiane, disservizio postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore), la domanda stessa non giunga a destinazione, presso l'Ufficio Protocollo della Provincia, in tempo utile.

Per la consegna a mano gli orari dell'Ufficio Protocollo sono: lunedì, mercoledì e venerdì (ore 9.00 - 13.00), martedì e giovedì (ore 9.00 - 13.00 e ore 15.00 - 17.00).

Presso il Servizio Area Politiche del Territorio - Ufficio Trasporti, Via Dario Campana, 64 Rimini, quarto piano, ufficio n.96 (tel. 0541/716265 - fax 0541/716203), e sul sito web della stessa Provincia (<http://www.provincia.rimini.it/aree-tematiche/trasporti/trasporti/trasporto-merci>), sono disponibili l'Avviso, il Regolamento Provinciale e lo schema di domanda.

Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000, la firma in calce alla domanda non va autenticata.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, la domanda e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in essa contenute sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto se consegnate di persona ovvero sottoscritte e presentate unitamente a **copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. La copia fotostatica del documento deve essere inserita in allegato alla domanda.**

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:

- **attestazione del pagamento per diritti di istruttoria** da effettuarsi con una delle seguenti modalità:
 - **versamento** sul conto corrente postale n. 00518472 intestato a Provincia di Rimini - Servizio Tesoreria, con indicazione esatta della seguente causale: "Esame idoneità Gestore Autotrasporto - Cap. 035150 - Art. 5223";
 - **bonifico bancario sul conto di tesoreria provinciale** intestato a "**Provincia di Rimini**", presso **Intesa San Paolo IBAN: IT 55 Q 03069 13298 1000 00300127** con indicazione esatta della seguente causale: "Esame idoneità Gestore Autotrasporto - Cap. 035150 - Art. 5223"

Con i seguenti importi:

- € 60,00 per trasportatore su strada di merci conto terzi;
- € 60,00 per trasportatore su strada di viaggiatori;
- € 120,00 per entrambe le abilitazioni.

In nessun caso la somma verrà restituita;

- **n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00**, da apporre alla domanda;
- **n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00**, da apporre al titolo abilitativo al momento del rilascio. In caso di esame con esito negativo, la marca da bollo verrà restituita;
- **attestato di frequenza**, in originale, rilasciato a seguito di superamento del corso richiamato all'art. 2, lettera e), qualora non in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata triennale, quadriennale, quinquennale;
- **documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia**, per il cittadino comunitario ed extracomunitario;
- **fotocopia del titolo di studio conseguito all'estero**, con documento di riconoscimento del titolo di studio come previsto dal precedente art. 2.

L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove d'esame, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove stesse.

ART. 4 – PROGRAMMA D'ESAME

A cura della competente struttura del Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del DLgs n. 395/2000 e s.m.i., è stato pubblicato l'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione con Decreto Dirigenziale n. 126 del 14.01.2008.

Per la predisposizione delle prove d'esame, la Commissione utilizza un software informatico che consente la scelta casuale dei quesiti e delle esercitazioni, fra quelli proposti dal Ministero dei Trasporti, aggiornati dalla casa produttrice del software in collaborazione con il Ministero stesso.

ART. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO E PROCEDURE RELATIVE

1) Esame completo nazionale ed internazionale

L'esame consta di due prove scritte aventi le seguenti caratteristiche:

a) 1° prova scritta: 60 domande con 4 risposte alternative, suddivise come segue:

- 20 domande di Diritto,
- 10 domande di gestione commerciale e finanziaria,
- 10 domande di accesso al mercato,
- 10 domande di norme tecniche,
- 10 domande di sicurezza stradale,

Il tempo a disposizione per la prova è di 2 ore.

Il punteggio massimo attribuibile è di 60 punti.

La prova è valida se superata con :

- punteggio minimo di 30 punti, rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti per ogni singola materia.

b) 2° prova scritta: una esercitazione scritta su di un caso pratico che potrà essere indifferentemente sui trasporti nazionali o internazionali, con risposta aperta ai quattro quesiti che compongono l'esercitazione stessa.

Il tempo a disposizione per la prova è di 2 ore.

Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti:

La prova è valida se superata con punteggio minimo di 16 punti, rispondendo correttamente ad almeno due quesiti su quattro.

L'esame è superato e quindi si ottiene l'idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi rispettivamente previsti per la 1° e la 2° prova sopra indicate è di almeno 60 punti.

2) Esame integrativo (internazionale)

All'atto della domanda può essere richiesto di sostenere l'esame su argomenti vertenti il solo ambito internazionale, da coloro che sono già in possesso del titolo rilasciato per l'ambito nazionale. In tal caso l'esame consta dello stesso numero di prove dell'esame completo:

- 1° prova 60 quiz;
- 2° prova una esercitazione su un caso pratico, contenuta esclusivamente nell'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale.

I tempi concessi per lo svolgimento e i criteri di valutazione delle prove seguono le stesse modalità dell'esame completo, salvo che per ottenere i 30 punti ai quesiti il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei medesimi a prescindere dalla materia.

Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna, blu o nera, a pena di nullità, su materiale messo a disposizione dalla commissione.

Gli elaborati non devono riportare alcuna segnatura oltre alla risposta data, pena annullamento della prova. Per quanto riguarda la prima prova (Quiz), non è possibile correggere una risposta data, tale correzione sarà ritenuta comunque un errore.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dall'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte la prova d'esame, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione al momento della prova non preclude che l'esclusione possa essere disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

ART. 6 - ESITI DELL'ESAME

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami che viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Rimini per giorni 15 (quindici), mentre per la medesima durata viene altresì pubblicato nel sito web dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.rimini.it/aree-tematiche/trasporti/trasporti/trasporto-merci>) l'elenco dei soli candidati risultati idonei.

ART. 7 - SEDE E DIARIO ESAMI

L'elenco degli ammessi verrà affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Rimini per giorni 15 (quindici) e pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Provinciale, (<http://www.provincia.rimini.it/aree-tematiche/trasporti/trasporti/trasporto-merci>) a partire dal **16 Maggio 2023** con indicazione di data, ora e sede d'esame per ciascun candidato.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

ART. 8 - ACCERTAMENTI

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Rimini effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame.

Qualora nel corso dei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente competente all'effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato.

Inoltre, in caso di non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, la Provincia di Rimini segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.

In relazione all'esito delle determinazioni che saranno adottate dall'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Provinciale provvederà all'eventuale revoca/decadenza dell'attestato.

ART. 9 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 10 - COMUNICAZIONE (ART. 8 LEGGE N. 241/90)

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario del Servizio Amministrativo, Dott.ssa Maddalena Dionigi. Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza del presente Bando ed il termine è previsto entro 120 giorni.

ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY (DLgs M. 196/2003 e art. 13 Regolamento Europeo (UE) n.679/2016)

Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati personali forniti sono trattati per il raggiungimento delle sole finalità per le quali vengono conferiti, ovvero per le finalità inerenti la gestione del procedimento. In particolare, i dati saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività concernenti il rilascio di titoli abilitativi all'esercizio di professioni in materia di trasporti, nonché per gli adempimenti amministrativi connessi e ad esse conseguenti. I dati personali forniti sono indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa vigente;
- il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- nessun dato fornito viene comunicato o diffuso ad altro soggetto pubblico o privato, salvo propria richiesta o autorizzazione, e fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge in materia di protezione dei dati personali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di esame;
- il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Rimini, nella persona del suo Presidente, con sede in Rimini, Via Dario Campana 64, cap. 47900;
- il responsabile del trattamento dei dati personali è l'Ing. Fausto Sanguanini, Dirigente del Servizio Area delle Politiche del Territorio della Provincia di Rimini, alla quale ci si può rivolgere per l'esercizio dei diritti che la normativa conferisce.

Il Responsabile dell'Ufficio
Maddalena Dionigi

